



FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FONDO PENSIONE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1643

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21/11/2024)



Art. 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità operative in materia di anticipazioni delle posizioni individuali, come previsto dall'art. 30 dello Statuto del Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena ed in conformità con quanto disciplinato al comma 7 dell'articolo 11 del D.L.gs. 252/2005.

Art- 2 – Condizioni per ottenere l'anticipazione

- 2.1. Gli iscritti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento;
 - l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, decorsi otto anni di iscrizione;
 - la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, decorsi otto anni di iscrizione;
 - ulteriori esigenze degli iscritti, decorsi otto anni di iscrizione.
- 2.2. Ai fini della determinazione dell'anzianità d'iscrizione necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali lo stesso dimostri di non aver esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 2.3. Le anticipazioni possono essere concesse anche all'iscritto che abbia optato per mantenere la propria posizione nel Fondo, pur avendo perso i requisiti di partecipazione.

Art. 3 - Importo dell'anticipazione

- 3.1. L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2. L'erogazione è effettuata al netto degli oneri fiscali, tempo per tempo vigenti, calcolati dal Fondo. Fermo il limite massimo del 75% della posizione complessivamente maturata, l'importo dell'anticipazione non può superare l'ammontare delle spese effettivamente di competenza dell'iscritto. In tal senso, l'anticipazione di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, verrà erogata avendo a riferimento la quota di immobile intestata all'iscritto (o ai figli).
- 3.3. Le anticipazioni relative a posizioni investite in più linee d'investimento saranno prelevate in proporzione al peso di ciascuna delle linee.



- 3.4. L'iscritto può richiedere, in tempi successivi, più anticipazioni, tenendo presente che la somma complessivamente percepita a tale titolo non può mai superare il 75% della posizione individuale, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Con specifico riferimento alle anticipazioni di cui all'art. 2 lettera d), l'insieme delle erogazioni concesse a tale titolo non può in ogni caso superare il 30% della posizione complessiva, incrementata di tutte le anticipazioni richieste con medesima causale e non reintegrate.
- 3.5. La riammissione ad anticipazioni per le stesse finalità già utilizzate, sarà possibile a condizione che sia decorso un periodo minimo di:
- 3 anni dall'anticipazione erogata per acquisto o costruzione della prima casa;
 - 3 anni dall'anticipazione erogata per ristrutturazione della prima casa, salvo il caso che i nuovi lavori siano resi necessari da eventi calamitosi documentati o siano stati decisi dall'assemblea condominiale;
 - 2 anni dall'anticipazione erogata per ulteriori esigenze;
- Tali limiti non saranno applicati nel caso di avvenuto reintegro totale delle anticipazioni precedentemente erogate.
- Non saranno inoltre ammesse ulteriori richieste di anticipazioni per le ipotesi di cui all'art. 2 lettere a), b) e c) prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche.
- La riammissione ad anticipazioni finalizzate alle spese sanitarie è in ogni caso consentita.
- 3.6. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate.
- 3.7. Nel caso l'iscritto abbia contratto vincoli e/o cessione del quinto dello stipendio notificati da parte di società finanziarie, la richiesta di anticipazione sarà accolta solo se corredata da attestazione di estinzione del debito, o da autorizzazione di erogazione, anche parziale, sottoscritta dalla finanziaria.

Art- 4 – Modalità di richiesta ed erogazione dell'anticipazione

- 4.1. La richiesta di anticipazione viene inoltrata al Fondo in forma telematica mediante accesso all'area riservata del sito www.fondopensionemps.it ovvero mediante accesso alla propria posizione individuale dall'intranet aziendale (per i dipendenti di Banca MPS - [link fondo pensione della homepage](#)) e la compilazione dell'apposita modulistica (per gli aspetti operativi è disponibile nell'area riservata la *guida operativa*).
- Il modulo generato dalla procedura, sottoscritto e accompagnato da tutta la documentazione accessoria prescritta per le varie tipologie di anticipazione, nonché della copia di un documento di identità, dovrà essere scansionato ed inviato con oggetto "anticipazione" al Fondo alla casella di posta elettronica disposizioni@fondopensionemps.it.
- Il Fondo accoglie le richieste, ne verifica la validità e la completezza, invia all'iscritto la conferma di accoglimento mediante posta elettronica e provvede all'erogazione. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta il Fondo invia all'iscritto una richiesta di integrazione; in tal caso la data di completamento della documentazione verrà assunta quale data di presentazione della richiesta.
- 4.2. Il disinvestimento della posizione individuale sarà effettuato in base alla valorizzazione della quota del mese in cui è presentata la richiesta, orientativamente entro 45 giorni dalla data di accoglimento della stessa. All'accredito su conto corrente acceso sulla Banca Mps verrà riconosciuta valuta pari alla fine del mese successivo al disinvestimento.
- 4.3. La richiesta giunta incompleta e rimasta tale a seguito di sollecito verrà annullata dopo 90 giorni.



- 4.4. L'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte di preventivi di spesa, preliminari di acquisto, ecc. L'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro dodici mesi dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. In mancanza dei giustificativi il Fondo chiederà la rifusione dell'importo lordo disinvestito.
- 4.5. In presenza di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate a favore di iscritti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

Art- 5 – Spese sanitarie

- 5.1. L'anticipazione è concessa all'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche come necessari e straordinari ai sensi dell'art. 11, comma 7 lettera a) del D.L. n. 252/2005. L'attestazione della struttura pubblica riveste mero valore certificativo circa la necessità della terapia o dell'intervento, lasciando all'iscritto la libertà di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana o estera, alla quale rivolgersi per la prestazione.
- 5.2. Sono considerate spese utili alla determinazione dell'importo dell'anticipazione anche quelle che risultino complementari rispetto alle spese sanitarie come, ad esempio, le spese di viaggio del malato, le spese di viaggio e di soggiorno per l'eventuale accompagnatore. L'anticipazione non potrà in ogni caso eccedere il limite del 75% della posizione individuale.
- 5.3. L'anticipazione deve essere richiesta entro sei mesi dall'effettuazione della spesa.
- 5.4. Previa presentazione dell'attestazione della competente struttura pubblica, l'anticipazione può essere concessa prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto (come riportato al punto 4.4), a fronte di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura che effettuerà la prestazione.
- 5.5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione per Spese Sanitarie, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) Copia di un documento di identità valido.
 - b) Attestazione della struttura sanitaria pubblica (ASL o medico di base) circa la straordinarietà delle terapie o degli interventi.
 - c) Fatture e ricevute fiscali debitamente quietanzate attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.
 - d) Preventivi di spesa del professionista o della struttura che fornirà la prestazione, nel caso ci si avvalga della facoltà esposta al comma 5.4.
 - e) Nei casi di anticipazione per figli e coniuge il grado di parentela deve essere dichiarato in autocertificazione.

Art- 6 – Acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli

- 6.1. L'anticipazione è concessa per le spese sostenute a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali, previste ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sulle case di abitazione non di lusso; a questo fine occorre che la nozione di "prima casa" sia esplicitata nell'atto pubblico di acquisto.
- 6.2. La richiesta è ammessa anche a fronte di acquisto di una quota di proprietà, fermo restando che l'erogazione avrà a riferimento il valore della quota dell'immobile acquistata dall'iscritto.



- 6.3 Il Regolamento recepisce la disciplina dei casi particolari menzionati nell'orientamento COVIP, ovvero:
- L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale.
 - È da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un iscritto separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge.
 - L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'iscritto/figlio vi stabilisca la residenza.
 - È possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'iscritto/figli vi stabiliscano la residenza.
 - Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza.
- 6.4. L'anticipazione è commisurata all'onere effettivamente sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili, degli oneri fiscali e di urbanizzazione, se debitamente documentati. Non potrà in ogni caso eccedere il limite del 75% della posizione individuale.
- 6.5. Il rogito di acquisto, l'atto pubblico di assegnazione o il certificato comunale di ultimazione dei lavori sono ritenuti ammissibili se datati non oltre i sei mesi precedenti la data di effettuazione della richiesta.
- 6.6. L'anticipazione (come riportato al punto 4.4) può essere richiesta anche prima della stipula dell'atto notarile di compravendita, assegnazione, o ultimazione dei lavori a fronte della presentazione di adeguata documentazione preventiva.
- 6.7. Ai fini della liquidazione delle somme per acquisto prima casa, deve essere prodotta la seguente documentazione:
- a) Copia di un documento di identità valido.
 - b) Autodichiarazione con la quale si attesti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire la stessa entro 18 mesi dal rogito nel comune ove lo stesso è ubicato;
 - c) Copia dell'atto notarile di compravendita, dell'atto di assegnazione nei casi di acquisti in cooperativa, o copia delle fatture e del certificato di ultimazione lavori nei casi di costruzione in proprio dell'immobile.
 - d) Nel caso di acquisto prima casa per i figli si allegnerà anche autocertificazione attestante il rapporto di parentela. Il figlio dovrà altresì sottoscrivere autocertificazione di cui al punto b) del presente comma.
 - e) Avvalendosi dell'opzione di cui al comma 6.6 occorre produrre anche adeguata documentazione preventiva. In tutti i casi l'iscritto sottoscriverà un'autocertificazione che, oltre a specificare in quale quota l'immobile verrà acquistato dallo stesso o dal figlio, attesterà il requisito di "prima casa" quale si evincerà dal successivo rogito. Allegherà inoltre:
 - nel caso di acquisto in proprio, copia del preliminare di compravendita.
 - nel caso di acquisto in cooperativa, copia del verbale relativo alla preassegnazione dell'alloggio, copia del contratto di appalto e la documentazione relativa agli esborsi effettuati.
 - nel caso di costruzione in proprio, si allegheranno l'atto di proprietà del terreno, la concessione edilizia e il contratto di appalto o preventivi di spesa.

**Art- 7 – Realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), b), c) e d)
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione**

- 7.1. L'Anticipazione è riconosciuta all'iscritto per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e



FONDO PENSIONE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli così come definita al punto 6.1. È incluso nella fattispecie anche l'immobile acquisito a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta nel quale si sia stabilita residenza.

- 7.2. L'anticipazione è concessa entro il limite del 75% della posizione individuale e comunque non potrà eccedere l'ammontare degli oneri complessivi sostenuti per gli interventi descritti al precedente comma, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite regolari fatture quietanzate e bonifici utili ai fini delle detrazioni fiscali.
- 7.3. L'anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi precedenti la richiesta.
- 7.4. L'anticipazione (come riportato al punto 4.4) può essere richiesta anche prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto a fronte della presentazione di adeguata documentazione preventiva.
- 7.5. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione per interventi di recupero edilizio della prima casa, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) Copia di un documento di identità valido.
 - b) Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare.
 - c) Autocertificazione attestante che l'abitazione da ristrutturare è dimora abituale dell'iscritto.
 - d) Per gli interventi riguardanti parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
 - e) Copia delle fatture quietanzate o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali.
 - f) Nel caso l'intervento riguardi la prima casa per i figli si allegnerà anche autocertificazione attestante il rapporto di parentela, il figlio sottoscriverà per sé l'autocertificazione di cui al punto c).
 - g) Avvalendosi dell'opzione di cui al comma 7.4 la richiesta dovrà essere accompagnata da preventivo di spesa datato non oltre i sei mesi.

Art- 8 – Ulteriori esigenze dell'iscritto

- 8.1. L'anticipazione è concessa per ulteriori esigenze dell'iscritto.
- 8.2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'iscritto al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Art- 9 – Reintegro delle Anticipazioni

- 9.1 L'iscritto ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007, l'iscritto può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di Imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

Art- 10 – Spese

- 10.1 Sulle richieste di anticipazione, erogate e non, non è prevista alcuna trattenuta per spese da parte del Fondo.